CAMERA DEI DEPUTATI N. 1704

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, IANNIELLO, DELL'ANDRO, de MEO, NUCCI, MANCINI VINCENZO, MAROCCO, FIORET, ANSELMI TINA, BOFFARDI INES, BIANCHI FORTUNATO, MONTI MAURIZIO, BORRA, SISTO, ALLOCCA, PEZZATI, BONALUMI, CUMINETTI, RAUSA, MARCHETTI, LOBIANCO, PISANU, PAVONE, MAZZOLA, SINESIO, LOSPINOSO SEVERINI, ERMINERO

Presentata il 21 febbraio 1973

Corresponsione di un compenso forfettario permanente per le ore straordinarie festive e notturne non pagate, riordinamento dell'indennità di istituto e revisione dell'indennità giornaliera di disagiata residenza a favore degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi dell'arma dei carabinieri, della pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di custodia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare vuol essere un atto di giustizia in favore di una particolare categoria, qual è la forza pubblica, che opera per la tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni repubblicane e democratiche.

È notorio a tutti a quale estenuante e rischioso lavoro sono sottoposti gli appartenenti alle forze dell'ordine; essi, infatti, per esigenze di servizio, non essendovi adeguati organici, sono costretti a prestare la loro opera 24 ore su 24 e neppure nei giorni di riposo godono della propria completa libertà, giacché non possono allontanarsi dalla propria sede di servizio, senza un preventivo regolare permesso.

Il servizio straordinario notturno e festivo non è retribuito.

Il solo lavoro straordinario, oltre le normali 8 ore giornaliere di servizio, può essere calcolato in circa 60 ore al mese.

I predetti servitori dello Stato, poi, nella loro attività contro la criminalità e nel servizio di ordine pubblico sono permanentemente esposti a gravi pericoli per la loro incolumità fisica e non sono infrequenti perdite di vite umane, di invalidità, ferimenti e malattie contratte in servizio.

Pertanto i motivi di equità e di giustizia impongono l'adozione di provvedimenti intesi a riconoscere a questi dipendenti dello Stato gli stessi diritti già riconosciuti ad altri lavoratori, sia del settore pubblico che privato.

Non si può infatti pretendere che coloro che, per esigenze di servizio, prestano la propria opera con spirito di sacrificio e senso di disciplina, vengono anche sacrificati e sperequati economicamente.

Perciò abbiamo ritenuto di adempiere ad un nostro preciso dovere, presentando la presente proposta di legge per andare incontro alle forze dell'ordine, tenendo conto anche del servizio prestato in sedi disagiate, sia per la corresponsione di un compenso forfettario fisso per le ore di straordinario notturno e festivo, sia per il riordinamento dell'indennità di istituto e sia per la revisione dell'indennità giornaliera di disagiata residenza.

Ciò premesso si propone:

a) con l'articolo 1 per le maggiori ore di servizio straordinario notturno e festivo, la corresponsione di un compenso forfettario e fisso, rientrando nel lavoro straordinario, che si ricollega peraltro all'articolo 11 della legge 4 ottobre 1971, n. 607, che dispone in favore degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia la corresponsione di una adeguata gratifica in sostituzione del mancato godimento di ferie, del riposo e del mancato pagamento del lavoro straordinario prestato;

b) con l'articolo 2 il riordinamento dell'indennità di istituto, di cui alle leggi 22 dicembre 1969, n. 967, e 23 dicembre 1970, n. 1054, affinché sia pensionabile interamente, onde corrispondere meglio non solo allo spirito della legge istitutiva della predetta indennità, ma anche alle esigenze di una perequazione e ad un criterio giuridico di unicità di trattamenti economici accessori tra le varie categorie di dipendenti statali, in armonia cioè con il recente decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente il nuovo trattamento economico a favore dei dirigenti civili dello Stato, ai quali è stata come è noto, riconosciuta una congrua indennità, interamente pensionabile e con la piattaforma rivendicativa degli statali che prevede per tutte le altre categorie (direttiva, esecutiva, di concetto ed ausiliaria) un assegno perequativo pensionabile, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 e sul quale il Governo, in sede di trattativa, ancora in corso con i sindacati, ha espresso la piena disponibilità, condividendone la giustezza del principio, anche sotto il profilo giuridico;

c) con l'articolo 3 la revisione dell'indennità giornaliera di disagiata residenza, perché sia elevata dalle attuali lire 100 stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, a lire 500;

d) con l'articolo 4 si è voluto riconoscere anche al personale già in quiescenza il conglobamento dell'indennità di istituto, di cui all'articolo 2, riportandovi una rivalutazione della pensione in godimento.

Per le considerazioni su esposte siamo convinti che gli onorevoli colleghi non faranno mancare la propria adesione alla nostra iniziativa al fine di rendere giustizia alla categoria delle forze dell'ordine, che non chiede altro se non un riconoscimento tangibile da parte dello Stato per il proprio lavoro di difesa e di tutela per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A tutti gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi dell'arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati ed agenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, per il riposo settimanale e di ferie annuali non godute e per il servizio prestato oltre il numero di 8 ore giornaliere, per lavoro notturno e festivo, deve essere corrisposto un compenso sostitutivo forfettario e fisso mensile corrispondente a 50 ore di compenso straordinario.

ART. 2.

L'indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, a favore degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi dell'arma dei carabinieri, degli ufficiali, sottufficiali, graduati ed agenti di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, è estesa anche a favore del Corpo delle guardie di custodia ed è interamente conglobata con lo stipendio, ai fini della quiescenza.

ART. 3.

L'indennità giornaliera di disagiata residenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è elevata, dall'entrata in vigore della presente legge, a lire 500.

ART. 4.

Per il personale già in quiescenza saranno riliquidate le pensioni a partire dalla data di approvazione della presente legge.

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.